

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI "ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DA ILLUMINARE CON TECNOLOGIA A LED. " (PROG. A3 n. 66/16)

ALLEGATO A)

CIG 7189715482

Importo complessivo dell'appalto: € 79.000,00

Durata dei lavori: 90 giorni

Data scadenza presentazione offerte: 02/10/2017

Stazione Appaltante: Comune di Carpi, C.so A.Pio 91, 41012 Carpi (MO),

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pasquale Iarrobino

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare di gara, allegato all'Invito a presentare offerta di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative all'invito relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da prestare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre eventuali, ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 725 del 11/09/2017 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N.50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo in ogni caso inferiore a quello posto a base di gara determinato secondo quanto previsto all'art. 95 comma 4 lett a) e 5 del D.lgs 50/2016 e successive modificazioni, mediante offerta con ribasso sull'importo dei lavori a corpo posti a base di gara.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei cinque metodi di calcolo riportati all'art. 97 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Nell'ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 e pari o superiore a 5, verrà eseguito il calcolo di cui al comma 2 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia e dello svolgimento delle conseguenti verifiche di congruità, secondo quanto stabilito all'art. 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, la stazione appaltante potrà procedere a valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art 97 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rende noto che, relativamente alla verifica di congruità delle offerte, il RUP avrà la facoltà di avvalersi delle strutture di supporto come definito al paragrafo 5.3 delle Linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell' ANAC con deliberazione 1096/2016.

Si precisa inoltre che i calcoli per determinare la "soglia di anomalia" saranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra sarà pari o superiore a cinque.

Si avvertono le ditte partecipanti alla gara che, in caso di discordanze tra le prescrizioni del Disciplinare d'Appalto e quelle contenute nella Lettera di invito e nel Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nella Lettera di invito e nel Disciplinare di gara, in quanto "Lex specialis" dello svolgimento della gara.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata o telefax ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli **32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16; a tale fine i concorrenti dovranno fornire la dichiarazione di cui al punto a.1. del facsimile di dichiarazione sostitutiva allegato B) alla lettera d'invito.**

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire al Comune di Carpi - Ufficio Protocollo – C.so A. Pio n. 91 - , direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro le **ORE 11.30 DEL GIORNO 2.10.2017**, un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in **frontespizio nome della Ditta e oggetto della gara, contenente la documentazione di gara richiesta al successivo punto C) "Documenti da presentare"**.

Nella procedura di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, non sono ammessi mezzi di comunicazione elettronici, in quanto la Stazione Appaltante non dispone di idonee attrezzature specializzate per il loro utilizzo.

La gara verrà esperita nel giorno: 03.10.2017, ALLE ORE 9.30

presso la Sede Comunale di Via Peruzzi n. 2, primo piano (Sala Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio), in seduta pubblica.

<p>A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO E CATEGORIE RICHIESTE</p>
--

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di attraversamenti pedonali da illuminare con tecnologia a led meglio specificate nel Disciplinare d'appalto e Progetto tecnico; il **luogo di esecuzione** dei lavori sono i seguenti:

- Via Roosevelt (Conad);
- Via Roosevelt (bar Sassi)
- Via Mulini interna prima della rotatoria;
- Via Ugo da Carpi (supermercato Sigma)
- Via Nicolò Biondo incrocio con via Volturno lato sud;
- Via De Amicis incrocio con via Petrarca lato nord-ovest;
- Via Bollitora interna adiacente rotatoria via Monte Cassino lato nord-ovest;
- Via Nuova Ponente fronte parcheggio pista di atletica;

come meglio specificato nella Deliberazione n.213 del 25/10/2016, di approvazione del progetto Esecutivo A3 n.66/16 e nell' art. 2 del Disciplinare d'Appalto.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 79.000,00 (euro settantanovemila,zerozero), di cui euro 77.000,00 (euro settantasette,zerozero) per i lavori e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 2.000,00 (euro duemila,zerozero).

La composizione delle lavorazioni dell'appalto, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, è la seguente:

- **CATEGORIA INDICATIVA E PREVALENTE: OG10** "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione" per un importo pari a euro 79.000,00 (euro settantanovemila,zerozero)

Si precisa che la gara di all'oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisa in lotti funzionali o in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

B) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

In base a quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lettera p) del medesimo decreto, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti nella lettera di invito e nel presente disciplinare;
Rientrano quindi nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- 1) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- 2) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016; I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- 4) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- 5) I consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;

- 6) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016
- 7) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo do interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;
- 8) Alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispetti Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45 comma1, del D. Lgs. n.50/2016;

Potranno partecipare alla seguente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionale previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016). Ai sensi di quanto prvisto dall' art. 90 del DPR 5-10-2010 n. 207, la partecipazione delle predette categorie di soggetti è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016) possono partecipare alla presente procedura di gara anche in assenza di attestazione SOA, essendo la gara d'appalto in oggetto inferiore ad € 150.000,00. L'impresa, fermo restando quanto previsto dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e più precisamente:
 - 1) **importo dei lavori** analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito, non inferiore all'importo della base di gara di cui sopra;
 - 2) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta, l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
 - 3) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nel presente disciplinare di gara, possono associare altre imprese qualificate anche per lavorazioni diverse da quelle richieste dal disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

NOTA BENE: ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il subappalto delle lavorazioni oggetto del presente appalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo di aggiudicazione.

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale si procederà all'**esclusione** di entrambi
- partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara
- partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lettera c), D. Lgs. 50/16 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; inoltre è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/16 ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/16; in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) D. Lgs. 50/16, sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/16, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, c. 10, D. Lgs. 50/16, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;

- avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi si procederà alla **esclusione** di tutte le imprese coinvolte; l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto;
- partecipazione del potenziale affidatario del subappalto alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego: la violazione della suddetta norma comporterà l'esclusione dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

C) DOCUMENTAZIONE DI GARA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

- 1) **mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione.**

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;
- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

- 2) **mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.**

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE o ALTRA CASSA PREVIDENZIALE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni in merito all'agenzia delle entrate territorialmente competete per le verifiche sulla regolarità fiscale.

- 3) **mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia**

secondo le disposizioni del presente bando, regolarizzabili, ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno del Plico contenente la documentazione di gara e riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna, solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiara di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Plico 1 lett. A, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il sopralluogo sia stato comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara;
- Carenze e difformità relative all'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
- **Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:**
 - la stazione appaltante inoltrerà ai soggetti inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione secondo le modalità sotto riportate, entro il termine perentorio di cinque giorni, pena l'esclusione dalla gara;
 - la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;
 - conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali

riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;

- 4) Non sono regolarizzabili, non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:
- a) il mancato possesso dei requisiti generali;
 - b) il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dalla lettera d'invito per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
 - c) il mancato sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara;
 - d) la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e) i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione del medesimo soggetto in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
 - f) la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto nella lettera di invito;
 - g) la presentazione di offerte plurime o condizionate;
 - h) i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (a titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle altre e qualora non sia possibile sanare l'omessa indicazione con invito al concorrente a contrassegnarla senza necessità di apertura);
 - i) la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica;
 - j) il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC;
 - k) mancata regolarizzazione, a seguito di soccorso istruttorio, delle carenze e difformità relative all'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico che le ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza, dovrà essere **opportunamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome e recapiti della Ditta e oggetto della gara, secondo le modalità sopra specificate, e dovrà contenere a sua volta due buste da denominarsi:**

BUSTA 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

BUSTA 2: “OFFERTA ECONOMICA”

****BUSTA 1: opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome della Ditta, oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.**

La suddetta BUSTA 1) dovrà contenere la seguente documentazione:

A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000, predisposta sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, attinente il possesso, a pena di esclusione, sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli più specificamente richiesti per la partecipazione al presente appalto (capacità tecnica ed economico - finanziaria). Il facsimile della dichiarazione (allegato A) alla lettera d'invito), predisposto sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto, a pena di esclusione a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio, allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell'apposizione delle marche da bollo.

Si precisa, altresì, che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 del decreto medesimo, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui alla presente lettera A), nell'ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80 c. 3.

Si precisa inoltre che, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 1293/2016.

I concorrenti dovranno dichiarare di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alla gara come riportati al precedente paragrafo B.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato alla successiva lettera B “PASSOE”, precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dal soggetto aggiudicatario mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata anche a campione nei confronti di altri soggetti concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A., sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

B - DOCUMENTO "PASSOE", ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

I soggetti interessati a partecipare alla gara per i presenti lavori, contraddistinti con il C.I.G.: 7189715482, sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale ANAC – AVCP, (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il PASSOE dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di Avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la cui documentazione è prevista nella Banca dati, sarà effettuata dall'Amministrazione anche ai sensi della deliberazione attuativa dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5 comma 3 della deliberazione ANAC n. 157/2016.

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto, ai sensi della deliberazione n. 157/2016. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente Disciplinare di gara in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE **non costituisce motivo di esclusione dalla gara**. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni tre alla registrazione**.

L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria se accertata nella fase successiva alla aggiudicazione provvisoria.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, in base alla normativa

vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell' ANAC n, 157/2016 (aggiornamento della precedente AVCP n. 111/2012), alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.

C - GARANZIA PROVVISORIA

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, **di € 1.580,00 al 2% dell'importo totale dei lavori a base d'appalto**, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni,, in base agli schemi – tipo di cui al DM 12-3-2014 n. 2013; tale garanzia, riportante quale beneficiario il Comune di Carpi, dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24-02-1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- per i concorrenti che non siano delle microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;
- che la Garanzia provvisoria avrà una validità di almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, comunque obbligatorio, potrà essere prodotto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

Si precisa che, come previsto nella scheda tecnica alla voce "Data cessazione garanzia fidejussoria" che richiama l'art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui sopra, l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93 co.9 del D.Lgs. 50/16.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tali riduzioni sono ammesse a condizione che il possesso del requisito che dà titolo a fruirne sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A) ovvero, con riferimento alla certificazione di sistema di qualità, sia contenuto nell'attestazione SOA eventualmente prodotta.

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, da applicarsi progressivamente all'importo della cauzione dovuto, al netto della/e riduzione/i applicate, in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. lgs. 56/2017; la cumulabilità delle riduzioni è indicata allo stesso art. 93 comma 7. Ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti t, t.1 e t.2 della Dichiarazione sostitutiva allegato B alla lettera di invito.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) ed f) D. Lgs. 50/2016, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, la predetta certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 50/2016, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, c. 5. In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.

D - SOGGETTI TEMPORANEAMENTE RIUNITI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

- Il Soggetto Mandatario e il Consorzio dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.;
- ciascuno dei Mandanti dovrà presentare la dichiarazione di cui alla lettera A. (omettendo le lettere s, t).
- ciascuna delle imprese Mandanti, consorziate e aggregate ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. d), e) ed f), D.Lgs. 50/2016 dovrà presentare la dichiarazione di cui al punto A e, qualora eventualmente posseduta, l'Attestazione SOA;
- La Mandataria, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata);
- Ognuno dei soggetti raggruppati dovrà dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010.

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.

In tal caso i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (come già previsto nell'ultima pagina del modello di dichiarazione di cui alla precedente lettera A.).

I singoli componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 163/06, conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale rappresentante del mandatario stesso.

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato alla successiva lettera I., è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis 6° comma (ditta in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

E- CONSORZI STABILI :

Ai sensi dell'art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 94 comma 1 del D. P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre.

In base all'art. 47 del D. Lgs. 50/2016 il consorzio stabile può qualificarsi sia con i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia con quelli posseduti dai singoli soggetti consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, con quelli delle singole imprese o consorziate non designate per l'esecuzione del contratto; i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.;
- **ciascuno dei soggetti consorziati** ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dovrà presentare la **dichiarazione** di cui alla lettera A. (omettendo le lettere s, t), qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti richiesti.

F- AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui alla precedente lettera A., ivi compreso il punto z e, **in originale o copia autentica, il contratto** in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria;
- **la/e ditta/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la **dichiarazione** sostitutiva di cui alla lettera A., compreso il punto x.1 e l'eventuale attestazione della Certificazione SOA adeguata ai lavori che intende assumere (omettendo le lettere s e t).
- nel caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, **il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.** Inoltre, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

F - **SUBAPPALTO** Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve manifestare tale volontà al punto s del modello di autodichiarazione di cui alla lettera A. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi.

Essendo ricomprese nell'appalto oggetto della presente procedura di gara attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell'art.1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'impresa, qualora intenda avvalersi del subappalto, relativamente a prestazioni concernenti le suddette attività, deve indicare obbligatoriamente una terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e deve allegare specifica dichiarazione sostitutiva di quest'ultimi ai sensi del DPR 445/200 attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo codice. L'impresa dovrà indicare tra le attività che intende subappaltare quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell'art.1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190

Si avvertono i concorrenti che, ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere indicata tra le subappaltatrici, l'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 1293/2016.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

G- CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purché sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

****BUSTA 2: debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome della Ditta, oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente:**

LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA, redatta in carta libera e in lingua italiana, secondo l'allegato modulo C, consistente nell'indicazione dell'unico ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere in maniera unica ed uniforme sull'importo dei lavori a corpo posto a base d'appalto.

In caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'amministrazione.

Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso.

La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di associazione temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi:

in caso di Società il modulo-offerta dovrà essere sottoscritto dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio.

Si precisa che nel del Modulo Offerta è prevista l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente deve obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e del comunicato del Presidente ANAC in data 27-05-2015.

Nella busta contenente l'offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti oltre a quelli indicati al presente punto.

Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente anche di una sola delle suddette BUSTE 1, 2 comporterà l'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.

D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Nella data fissata per l'esperimento della gara, salvo impedimenti, **si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa** di cui alla BUSTA 1 prevista al precedente Paragrafo C "Documenti da presentare", necessaria per l'ammissione dei concorrenti all'apertura della busta contenente l'offerta economica, che avverrà di seguito nella stessa seduta.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara verrà effettuata direttamente in sede di gara nei confronti di tutte le Ditte concorrenti, mediante l'esame dell'eventuale Attestazione SOA richiesta al punto 5. del precedente Paragrafo C) "Documentazione di gara - Documenti da presentare" ovvero mediante successiva verifica d'ufficio.

Nel corso della seduta pubblica di gara, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti e prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, si procederà al sorteggio di uno dei criteri previsti per il calcolo della soglia di anomalia e la conseguente esclusione automatica, come disposto all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, nel criterio per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, la moltiplicazione per il coefficiente che sarà sorteggiato dal Presidente di gara deve riferirsi allo "scarto medio aritmetico".

Se necessario i partecipanti potranno essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, verrà comunque effettuata, prima dell'aggiudicazione definitiva, relativamente all'offerta della ditta prima classificata in graduatoria, la verifica di congruità in merito ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97 comma 5 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Successivamente verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicazione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, cui seguirà l'efficacia dell'aggiudicazione medesima, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Con riferimento alle verifiche dei requisiti di idoneità previsti dal D. Lgs. 50/2016, si precisa che, ai sensi della Legge 11-11-2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora non si ritenga accettabile alcuna offerta, come previsto dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida.

E) DECRETO LEGISLATIVO 196/03 (NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY)

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196, i dati personali forniti dagli offerenti per la partecipazione alla presente procedura saranno raccolti dal Comune di Carpi e utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione della procedura d'appalto e delle procedure contrattuali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro) e sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03.

Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui all'art. 76 commi 2 lettera c) e 5, del D. Lgs. 50/16, nonché del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara ai sensi dell'art. 29 co.1 del D.lgs 50/16.

L'interessato può avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento.

F) ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nei modi e nelle forme indicati nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

G) AVVERTENZE

Si precisa che tutte le prescrizioni previste precedentemente per quanto concerne contenuto e modalità di presentazione dei documenti di gara, dovranno essere pienamente osservate dalle Ditte concorrenti, in quanto eventuali incompletezze o difformità potranno comportare l'esclusione dalla gara.

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE o sul quale non sia stato riportato l'oggetto dell'appalto e l'indicazione dell'impresa mittente.**

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

SI AVVERTONO I CONCORRENTI che potranno essere pubblicati sul sito Internet del Comune di Carpi www.carpidiem.it chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

Si invitano quindi i concorrenti che intendono partecipare alla gara, di visionare il sito del Comune di Carpi, fino al giorno prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in quanto potrebbero venir pubblicate eventuali comunicazioni e/o rettifiche.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Disciplinare D'Appalto, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni;
- DPR 5-10-2010 n. 207 per la parte ancora vigente;
- D.M. LL.PP. n. 145 del 19-4-2000 per la parte ancora vigente;
- D.M. n. 123 del 12-03-2004;
- L. 13-08-2010 n. 136, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dagli uffici Appalti e Contratti della stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- Consegna presso l'Ufficio Appalti del Comune di Carpi del modulo prefettizio GAP, debitamente compilato e sottoscritto;
- Versamento delle spese contrattuali, costituenti nell'applicazione delle marche da bollo (relative alla stipula del contratto in forma di scrittura privata non autenticata) per l'importo presunto di € 350,00 (trecentocinquanta,00), entro il termine che verrà indicato dall'Ufficio Contratti. Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione alla Ditta inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14-4-1910, N. 639.
- Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti, stabilita, secondo lo Schema di contratto, nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo netto d'appalto; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/16. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto 3.. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Come anticipato al precedente punto 4. riferito al Paragrafo C "Documentazione di gara – Documenti da presentare" l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Disciplinare d' Appalto.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto relativo all'appalto in oggetto ha luogo entro i successivi 120 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti del 24-10-2012, la ditta affidataria e le eventuali ditte sub-appaltatrici dei lavori in oggetto sono tenute ad iscriversi e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, fermo quanto previsto dalla

contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, fin dall'avvio dei lavori stessi, ad una Cassa Edile della provincia di Modena, in luogo di quelle di provenienza, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente dalla durata dell'appalto.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai lavori oggetto del presente Invito; pertanto si rende noto, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con decorrenza dal 31-03-2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune di Carpi, committente del contratto per i lavori in oggetto, è il seguente UFT5W3; **il predetto CUU è una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica** unitamente anche al Cig (codice identificativo di gara), al CUP (codice unico di progetto), qualora previsto e agli estremi dell'impegno (anno e numero).

L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire i lavori inerenti il presente appalto secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma facente parte degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 58 del 30/05/2017.

Si avvertono i soggetti concorrenti che è fatto divieto ai sensi dell'art. 53 co. 16-ter del D.lgs 165/2001, di aver avuto rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del medesimo decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'esclusione dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima, saranno nulli.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 5-10-2010 n. 207.

SI TENGA ALTRESÌ PRESENTE QUANTO SEGUE:

- il soggetto aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; il medesimo si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- il soggetto aggiudicatario si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 18-04-2016 n. 50.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo a risarcimento danni.

**Il Dirigente del Comune di Carpi
(Ing. Norberto Carboni)**

